

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2801} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(GENTILONI SILVERI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(ORLANDO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOAN)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti protocolli:
a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013;
b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013

Presentato il 30 dicembre 2014

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge si chiede di autorizzare la ratifica e di disporre l'esecuzione del protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013.

a) PROTOCOLLO N. 15, EMENDANTE LA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI.

La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), con sede a Strasburgo, è stata istituita nel 1959 per assicurare il rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Vi aderiscono tutti i 47 Stati membri del Consiglio d'Europa. Negli ultimi anni, la constatazione dell'esistenza di gravi problemi di funzionamento — in particolare l'arretrato accumulato e la percezione che la struttura non sia più sufficiente per l'attuale utenza di oltre 800 milioni di cittadini — ha avviato una profonda discussione sulla sua riforma.

Una prima risposta è venuta dal Protocollo n. 14, entrato in vigore nel giugno 2010 per conferire maggiori efficienza e rapidità nella trattazione dei ricorsi individuali, attraverso: 1) l'introduzione di un giudice unico chiamato a decidere i casi manifestamente inammissibili; 2) l'ampliamento delle competenze attribuite ai comitati di tre giudici; 3) un nuovo criterio di ammissibilità che autorizza la Corte a rifiutare i ricorsi nel caso in cui il ricorrente non abbia subito un «pregiudizio importante».

Tali modifiche non hanno tuttavia portato i progressi auspicati. Con le Confe-

renze di Interlaken e di Smirne si è avviata la discussione su una riforma della CEDU che, tenendo conto della realtà attuale, faciliti il raggiungimento dei suoi obiettivi. Al contempo, ha cominciato a diffondersi presso alcuni Stati la sensazione che la Corte tenda a invadere settori di competenza dei tribunali nazionali, trasformandosi in una sorta di quarta istanza anche per questioni non immediatamente connesse con la salvaguardia dei diritti umani fondamentali per cui il sistema della CEDU fu creato.

Sotto la spinta del Regno Unito, la Conferenza di Brighton dell'aprile 2012 si è conclusa con l'adozione di una Dichiarazione che ribadisce come sia in primo luogo un obbligo degli Stati provvedere all'attivazione della Convenzione, auspicando pertanto il rafforzamento del principio di sussidiarietà e del margine di apprezzamento nel rapporto con la Corte.

Sulla scia di Brighton, si è di recente giunti all'adozione del Protocollo n. 15, aperto alla firma degli Stati membri a partire da lunedì 24 giugno 2013. Vi si prevede:

(articolo 1): un nuovo considerando è stato aggiunto alla fine del Preambolo della Convenzione, contenente un riferimento al principio di sussidiarietà e alla dottrina del margine di apprezzamento. Esso è destinato a migliorare la trasparenza e l'accessibilità al sistema previsto dalla Convenzione. È, inoltre, coerente con la dottrina del margine di apprezzamento, come espresso più volte dalla Corte nella sua giurisprudenza;

(articolo 2): modifica gli articoli 21 e 23 della Convenzione. Più in particolare stabilisce le condizioni per l'esercizio delle funzioni di giudice della Corte: i candidati devono avere meno di sessantacinque anni

al momento in cui figurano nella lista preliminare richiesta dall'Assemblea parlamentare. Questa modifica ha lo scopo di consentire a giudici altamente qualificati di rimanere in carica per l'intero periodo di nove anni, rafforzando così la coesione dei membri della Corte. Il limite di età previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, della Convenzione, redatto prima dell'entrata in vigore del Protocollo, impediva infatti a taluni giudici, nonostante la grande esperienza, di concludere il loro mandato;

(articolo 3): modifica l'articolo 30 della Convenzione. Per quanto concerne la rimessione alla Grande Camera ai sensi del citato articolo 30, viene eliminato il diritto di opposizione delle Parti;

(articoli 4 e 5): modificano entrambi l'articolo 35 della Convenzione. Più in particolare, l'articolo 4 riduce da sei a quattro mesi dalla sentenza definitiva nazionale il termine entro il quale un ricorso può essere presentato alla Corte. Con la disposizione transitoria prevista all'articolo 8, paragrafo 3, del Protocollo si è stabilito che la riduzione del termine per la presentazione della domanda alla Corte dovrà applicarsi solo dopo un periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo, al fine di consentire ai potenziali ricorrenti di diventare pienamente edotti sulla nuova scadenza. Inoltre, il nuovo termine non avrà effetto retroattivo;

(articolo 5): modifica il paragrafo 3, lettera *b*, della Convenzione, eliminando dai presupposti di ricevibilità la condizione limitativa dell'applicazione del criterio «*de minimis non curat praetor*».

b) PROTOCOLLO N. 16, EMENDANTE LA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI.

Negli ultimi anni, come già rilevato, la constatazione dell'esistenza di gravi problemi di funzionamento ha avviato una profonda discussione sulla riforma della CEDU, che è avvenuta attraverso l'ado-

zione di alcuni Protocolli, l'ultimo dei quali è il n. 16.

Già la Conferenza di Smirne sul futuro della Corte (26-27 aprile 2011), nella sua dichiarazione finale, invitava « il Comitato dei Ministri a considerare l'opportunità di introdurre una procedura che consentisse alle più alte giurisdizioni nazionali di richiedere pareri consultivi alla Corte, relativamente all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione, per chiarire le disposizioni della Convenzione e la giurisprudenza della Corte, fornendo in questo modo ulteriore attività di indirizzo al fine di aiutare gli Stati parte ad evitare future violazioni ». Nelle decisioni dei delegati dei Ministri che hanno fatto seguito alla Conferenza di Smirne, il Comitato direttivo per i diritti dell'uomo (CDDU) è stato quindi invitato a elaborare delle proposte specifiche.

La questione dei pareri consultivi è stata discussa a lungo durante la preparazione della successiva Conferenza (Brighton 19-20 aprile 2012) sul futuro della Corte, alla quale la Corte stessa ha contribuito con un dettagliato « Documento di riflessione sulla proposta di estendere la competenza consultiva della Corte ».

La dichiarazione finale della Conferenza di Brighton affermava che l'interazione tra la Corte e le autorità nazionali avrebbe potuto essere consolidata dall'introduzione nella Convenzione di un ulteriore potere della Corte, che gli Stati parte avrebbero comunque potuto accettare in via facoltativa, e cioè il potere di emettere, su esplicita richiesta, pareri consultivi sull'interpretazione della Convenzione nell'ambito di una specifica causa a livello nazionale. Fatto salvo il carattere non vincolante dei pareri per gli altri Stati parte, si invitava il Comitato dei Ministri a redigere la bozza del testo di un protocollo in tale senso, che entrasse in vigore entro la fine del 2013.

A seguito della Conferenza di Brighton, la 122^a sessione del Comitato dei Ministri (23 maggio 2012) ha stabilito che il CDDU redigesse il testo richiesto. Le questioni chiave affrontate durante tale processo erano: la natura delle autorità nazionali

che possono richiedere un parere consultivo della Corte, il tipo di quesiti sui quali la Corte può emettere un parere consultivo, la procedura per la valutazione delle richieste, per la delibera in seguito all'accoglimento delle stesse e per l'emissione di pareri consultivi e, infine, l'effetto giuridico di un parere consultivo sulle diverse tipologie delle cause.

Il progetto, che è diventato il Protocollo n. 16 alla Convenzione, è stato definitivamente adottato durante la 1176^a riunione dei Delegati dei Ministri.

Osservazioni sulle disposizioni del Protocollo.

Articolo 1. Il paragrafo 1 stabilisce tre parametri chiave della nuova procedura.

In primo luogo, affermando che le autorità giudiziarie competenti « possono » richiedere alla Corte un parere consultivo, specifica che tale richiesta è facoltativa e in nessun caso obbligatoria. A tale proposito, è importante anche chiarire che l'autorità giudiziaria che presenta la richiesta può ritirarla in ogni momento.

In secondo luogo, stabilisce che competenti a richiedere un parere consultivo alla Corte sono solo « Le più alte giurisdizioni di un'Alta Parte contraente, designate conformemente all'articolo 10 ». Questa formulazione è volta a evitare potenziali complicazioni, permettendo una certa libertà di scelta. La locuzione « Le più alte giurisdizioni » fa riferimento alle autorità giudiziarie al vertice del sistema giudiziario nazionale.

Ciascuna Parte contraente deve specificare quale alta giurisdizione può richiedere un parere consultivo (articolo 10); ciò consente la necessaria flessibilità per tenere conto dei diversi sistemi giudiziari nazionali. Va, inoltre, osservato che, sempre ai sensi dell'articolo 10, un'Alta Parte contraente può in ogni momento cambiare la sua indicazione di quale tra le più alte giurisdizioni possono richiedere un parere consultivo.

Il terzo parametro riguarda la natura delle questioni sulle quali una giurisdizione interna può richiedere il parere

consultivo della Corte, e cioè le « questioni di principio relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli ». Sarà la Corte a interpretare la definizione al momento di decidere se accettare o no la richiesta di un parere consultivo (articolo 2, paragrafo 1).

Il paragrafo 2 prevede che la richiesta di parere consultivo sia proponibile nell'ambito di una causa pendente dinanzi all'autorità giudiziaria che presenta la richiesta. La procedura non è pensata, ad esempio, per consentire una revisione in astratto della legislazione che non deve essere applicata nella causa pendente dinanzi a essa.

Il paragrafo 3 stabilisce determinati requisiti procedurali che devono essere soddisfatti dall'autorità giudiziaria che presenta la richiesta. Essi recepiscono lo scopo della procedura, che non è quello di trasferire la causa alla Corte, ma piuttosto quello di conferire all'autorità giudiziaria che presenta la richiesta i mezzi necessari per garantire il rispetto dei diritti previsti nella Convenzione durante l'esame della causa pendente dinanzi a essa.

Pertanto, l'autorità giudiziaria deve motivare la richiesta di parere, fornire gli elementi rilevanti dei fatti acquisiti nel corso del procedimento e indicare le questioni della Convenzione rilevanti, in particolare i diritti o le libertà invocati.

Articolo 2. L'articolo 2 stabilisce la procedura per decidere se accogliere o no una richiesta di parere consultivo. La Corte ha un margine di discrezionalità nell'accettare una richiesta o no, comunque il rigetto di una domanda dovrà essere motivato, scoraggiando così le richieste non opportune.

Il paragrafo 2 prevede che è la Grande Camera della Corte a emettere i pareri consultivi in seguito all'accoglimento o no della richiesta da parte del collegio dei cinque giudici.

Il paragrafo 3 prevede che il collegio e la Grande Camera comprendano di diritto il giudice eletto per l'Alta Parte contraente

cui appartiene l'autorità giudiziaria che ha richiesto il parere. Si stabilisce anche la procedura da seguire nel caso in cui tale giudice sia assente o non possa partecipare alla riunione.

Articolo 3. L'articolo 3 conferisce al Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa e all'Alta Parte contraente cui appartiene l'autorità giudiziaria che ha richiesto il parere il diritto di presentare osservazioni per iscritto e di prendere parte a tutte le cause all'esame della Grande Camera nelle procedure relative alla richiesta. Inoltre il Presidente della Corte può invitare ogni altra Alta Parte contraente o persona a presentare le proprie osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze, quando ciò sia nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia.

Articolo 4. Il paragrafo 1 richiede che la Corte motivi i pareri consultivi emessi ai sensi del Protocollo.

Il paragrafo 2 consente ai giudici della Grande Camera di esprimere un'opinione separata (dissenziente o concordante).

Il paragrafo 3 richiede che la Corte comunichi i pareri consultivi all'autorità giudiziaria che presenta la richiesta e all'Alta Parte contraente cui appartiene tale autorità.

Infine il paragrafo 4 richiede la pubblicazione dei pareri consultivi emessi ai sensi del Protocollo.

Articolo 5. L'articolo 5 prevede che i pareri consultivi non siano vincolanti. Essi vengono emessi nell'ambito di un dialogo tra la Corte e le autorità giudiziarie nazionali. Di conseguenza l'autorità richiedente decide sugli effetti del parere consultivo nel procedimento nazionale.

Il fatto che la Corte abbia emesso un parere consultivo su una questione sollevata nell'ambito di una causa pendente dinanzi a un'autorità giudiziaria di un'Alta Parte contraente non impedisce a una parte di tale causa di esercitare successivamente il suo diritto a un ricorso individuale ai sensi dell'articolo 34 della Con-

venzione, vale a dire che essa può comunque portare la causa dinanzi alla Corte. Tuttavia, laddove un ricorso venga proposto successivamente all'emissione di un parere consultivo della Corte che sia stato già recepito, si ritiene che tali elementi del ricorso, che riguardano le questioni affrontate nel parere consultivo, debbano essere dichiarati irricevibili o debbano essere stralciati.

I pareri consultivi ai sensi del Protocollo non hanno effetto diretto sugli eventuali successivi ricorsi. Tuttavia, andranno a fare parte della giurisprudenza della Corte, insieme alle sentenze e alle decisioni.

Articolo 6. L'articolo 6 recepisce il fatto che l'accettazione del Protocollo è facoltativa per le Alte Parti contraenti della Convenzione. Pertanto non ha l'effetto di modificare le disposizioni della Convenzione, il cui testo rimane invariato. Le sue disposizioni operano solo tra le Alte Parti contraenti che scelgono di accettare il Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione. La sua applicazione, pertanto, è condizionata da tutte le altre disposizioni rilevanti della Convenzione.

Articolo 7. L'articolo 7 contiene le disposizioni ai sensi delle quali un'Alta Parte contraente della Convenzione può essere vincolata dal Protocollo.

Articolo 8. Il testo dell'articolo 8 è preso dall'articolo 7 del Protocollo n. 9 alla Convenzione e si basa sul modello di clausole finali approvato dal Comitato dei Ministri. L'entrata in vigore del Protocollo è prevista il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui tutte le Alte Parti contraenti della Convenzione avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo.

Articolo 9. L'articolo 9 prevede che le Alte Parti contraenti non possano apporre riserve al Protocollo.

Articolo 10. L'articolo 10 stabilisce che ciascuna Alta Parte contraente indica

quali delle proprie alte giurisdizioni potrebbero richiedere i pareri consultivi della Corte. Consente inoltre la possibilità per le Alte Parti contraenti di aggiungere o di togliere, in qualsiasi momento, dalle liste le autorità giudiziarie indicate. Tutte le dichiarazioni di questo tipo devono essere indirizzate al Segretario generale del Consiglio d'Europa, in qualità di depositario di accordi multilaterali adottati all'interno dell'organizzazione.

Articolo 11. L'articolo 11 è una delle consuete clausole finali incluse nei trattati

redatti nell'ambito del Consiglio d'Europa. La lettera *d* si riferisce alle procedure istituite in virtù dell'articolo 10 del Protocollo che indica quali delle autorità giudiziarie delle Alte Parti contraenti possono richiedere pareri consultivi alla Corte.

Il disegno di legge, all'articolo 3, individua le più alte giurisdizioni nazionali che possono presentare alla Grande Camera della CEDU richieste di pareri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del Protocollo, introducendo un nuovo caso di sospensione facoltativa del processo (articolo 3, comma 2).

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

L'esigenza di modificare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rendendo più snello ed efficace il funzionamento della CEDU, era già stata evidenziata durante la conferenza sul futuro della Corte, organizzata dalla Presidenza svizzera del Comitato dei Ministri, nel febbraio del 2010. La Conferenza adottò in quell'occasione un piano d'azione, invitando il Comitato dei Ministri ad emettere un mandato agli organi competenti, al fine di preparare, entro giugno 2012, specifiche proposte di modifica della Convenzione. Il 26-27 aprile 2011, una seconda conferenza sul futuro della Corte fu organizzata dalla Presidenza turca del Comitato dei Ministri a Izmir, in Turchia. Questa Conferenza adottò un piano di interventi successivi per esaminare e promuovere il processo di riforma.

Un altro importante contributo a tale processo è venuto, più di recente, dal Comitato dei Ministri riunitosi a Brighton, nel Regno Unito, il 19-20 aprile 2012. La Corte aveva presentato un parere preliminare, in preparazione della Conferenza di Brighton, che conteneva una serie di proposte specifiche. Sulla scia di Brighton si è infine giunti, il 24 giugno 2013, alla firma del Protocollo n. 15 che emenda la Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Anche la questione dei pareri consultivi è stata discussa a lungo durante la preparazione della Conferenza di Brighton.

La dichiarazione finale della Conferenza di Brighton affermava che l'interazione tra la Corte e le autorità nazionali avrebbe potuto essere consolidata dall'introduzione nella Convenzione di un ulteriore potere della Corte, che gli Stati parte avrebbero comunque potuto accettare in via facoltativa, e cioè il potere di emettere, su esplicita richiesta, pareri consultivi sull'interpretazione della Convenzione nell'ambito di una specifica causa a livello nazionale.

Come già dettagliatamente approfondito nella relazione illustrativa, il Protocollo n. 15 ha apportato delle piccole ma importanti modifiche alle procedure della CEDU, al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza, mentre il Protocollo n. 16 ha attribuito alla stessa Corte la competenza a emettere pareri consultivi su richiesta delle più alte giurisdizioni degli Stati contraenti al fine di consentire una sua maggiore interazione con le autorità nazionali. Le anzidette modifiche, seppure fondamentali per un miglior funzionamento della Corte stessa nonché per garantire l'uniforme applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, non prevedono, a carico dei Governi dei Paesi membri, alcun onere finanziario.

Il disegno di legge, pertanto, non presenta alcun profilo di onerosità.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

- a) PROTOCOLLO N. 15 RECANTE EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, FATTO A STRASBURGO IL 24 GIUGNO 2013.

PARTE I — ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

- 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'intervento normativo si rende necessario per autorizzare la ratifica e l'esecuzione del Protocollo n. 15, emendante la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013.

Il Protocollo in oggetto ha come obiettivo quello di migliorare il funzionamento della CEDU (istituita nel 1959 allo scopo di assicurare il rispetto della Convenzione stessa), di snellirne le procedure, di accelerare la trattazione dei ricorsi e di smaltire l'arretrato.

Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto il Protocollo è un atto emendativo della Convenzione, già ratificata con legge ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.

L'intervento normativo in esame è pienamente compatibile con il programma di Governo. L'Italia, infatti, ha sempre dimostrato grande interesse e sensibilità nei confronti delle tematiche riguardanti diritti umani e libertà fondamentali.

- 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Si rappresenta che con legge 4 agosto 1955, n. 848, è stata autorizzata la ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. Tutti i Protocolli emendativi alla Convenzione sono stati ratificati. Ultimo, in ordine di tempo, il Protocollo n. 14, recante anch'esso norme per la semplificazione e per l'accelerazione dei ricorsi dinanzi alla CEDU, è stato ratificato dall'Italia il 7 marzo 2006 (legge 15 dicembre 2005, n. 280).

- 3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

La ratifica del Protocollo non incide su leggi e su regolamenti interni vigenti.

- 4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11, in materia di parteci-

pazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze legislative tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Carta costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta « delegificazione » poiché si riferisce a una materia che necessita di autorizzazione legislativa alla ratifica.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga a quella in esame.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si riscontra una giurisprudenza interna e costituzionale in materia, né risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II — CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento normativo è pienamente compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea.

Dal punto di vista della coerenza con la normativa dell'Unione europea, il Protocollo appare in linea con la posizione comune dell'Unione europea da sempre impegnata a promuovere e a difendere attivamente il rispetto dei diritti umani, sia al suo interno che nelle sue relazioni con i Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonché con il processo di adesione del diritto dell'Unione alla Convenzione, sulla base del richiamo espresso contenuto nell'articolo 6 del Protocollo n. 8 del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si riscontrano procedure di infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento risulta compatibile con le politiche internazionali in materia e non è in contrasto con alcun obbligo internazionale.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Al momento non vi sono giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto del Protocollo.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza della CEDU.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Ad oggi solo l'Irlanda, tra i membri dell'Unione europea, ha ratificato il Protocollo.

PARTE III — ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.

- b) PROTOCOLLO N. 16 RECANTE EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, FATTO A STRASBURGO IL 2 OTTOBRE 2013.

PARTE I — ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo si rende necessario per autorizzare la ratifica e l'esecuzione del Protocollo n. 16, emendante la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013.

Il Protocollo è un atto normativo di rilevante importanza, istituendo l'inedita possibilità per i giudici nazionali di ultima istanza di rivolgersi direttamente alla CEDU, prima di assumere la propria decisione, per chiedere un'opinione « non vincolante » in ordine all'interpretazione del diritto della CEDU.

Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto il Protocollo è un atto emendativo della Convenzione già resa esecutiva con legge ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.

L'intervento normativo in esame è pienamente compatibile con il programma di Governo, tra i cui obiettivi prioritari vi è quello di prevenire possibili violazioni della Convenzione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Si rappresenta che con legge 4 agosto 1955, n. 848, è stata autorizzata la ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. Tutti i Protocolli emendativi alla Convenzione sono stati ratificati. Ultimo, in ordine di tempo, il Protocollo n. 14, recante norme di semplificazione e accelerazione dei ricorsi dinanzi alla CEDU, è stato ratificato dall'Italia il 7 marzo 2006 (legge 15 dicembre 2005, n. 280).

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica introduce, all'articolo 3, una nuova ipotesi di sospensione facoltativa dei processi dinanzi alle più alte giurisdizioni nazionali (Suprema Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana) nei casi in cui queste ultime si determinino a presentare alla CEDU richieste di pareri consultivi su questioni di principio relative all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.

Tale previsione è coerente con la normativa nazionale vigente in materia di sospensione del processo, di cui si illustrano di seguito le principali disposizioni, le quali troveranno applicazione anche nei casi regolamentati dal citato articolo 3 del disegno di legge, secondo le linee interpretative fornite dalla giurisprudenza nazionale.

L'indicazione delle autorità giudiziarie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione sarà contenuta anche nella dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione stessa.

La sospensione del processo penale.

La sospensione del procedimento penale è un mezzo eccezionale a cui il giudice può fare ricorso solo quando la decisione dipenda dalla risoluzione di una questione pregiudiziale costituzionale (articolo 23 della legge n. 87 del 1953) ovvero dalla risoluzione di una questione civile o amministrativa (articoli 3 e 479 del codice di procedura penale).

Nell'attuale sistema processuale la pregiudizialità costituisce un'ipotesi eccezionale e richiede un nesso di interdipendenza assoluta tra i due procedimenti, cioè quelli civile e amministrativo, rispetto al processo penale nel senso che la soluzione del primo costituisce la premessa essenziale per decidere nel processo penale; tuttavia la pregiudizialità può operare solo in dipendenza di questioni civili o amministrative e mai in relazione a questioni penali (Corte di cassazione, sezione I, 20 gennaio 1997, Bompreschi, in *CP*, 1997, 2758; sezione III, 23 settembre 1991, Andreoni, in *GI*, 1992, II, 670).

In ogni altro caso, il giudice è tenuto a risolvere ogni questione pregiudiziale, pur con efficacia non vincolante (sezione III, 1° aprile 2000, Gabrieli, in *SIur*, 2000, 1281; sezione I, 20 gennaio 1998, Allegri, in *GP*, 1999, III, 245).

L'ordinanza con la quale è sospeso il dibattimento è impugnabile immediatamente; invece, l'ordinanza che rigetta la richiesta di sospensione può essere impugnata soltanto con la sentenza, secondo le regole stabilite dall'articolo 586 del codice di procedura penale (sezione V, 13 novembre 1998, Brancato, in *CP*, 2000, 93; sezione III, 7 marzo 1996, Panzini, in *CP*, 1997, 1486).

La sospensione del procedimento, anche se disposta fuori dei casi consentiti e in assenza di una specifica impugnazione, determina la sospensione del corso della prescrizione (articolo 159 del codice penale) (sezioni unite, 1° ottobre 1991, Mapelli, in *ANPP*, 1992, 273).

L'articolo 3 del codice di procedura penale attribuisce al giudice il potere di sospendere il processo.

La terminologia utilizzata sembra essere espressione della scelta del legislatore di escludere che nel corso delle indagini preliminari possa essere disposta la sospensione (Marzaduri, *sub* articolo 3, 83).

A tale soluzione è contrario chi (Giarda, *sub* articolo 3, in Giarda, Spangher, *Comm. al codice di procedura penale*, Milano, 1997, 51), evidenziando come nel terzo comma della stessa norma vi sia un uso improprio della locuzione « procedimento penale », ritiene che non vi sia un'effettiva e rigida coincidenza tra i termini utilizzati e i concetti di riferimento.

Diverso problema si pone circa la fase davanti la Corte di cassazione.

Il riferimento al processo nella sua interezza impone di ritenere applicabile la norma anche in tale fase (Rel. prog. prel., 9; di contrario avviso Marzaduri, *sub* articolo 3, 83).

La sospensione del processo civile e amministrativo.

Il presupposto principale della sospensione necessaria ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile è costituito dalla pendenza di un rapporto pregiudiziale.

La giurisprudenza ritiene, ormai pacificamente, che la sospensione del giudizio può dirsi necessaria, ai sensi del citato articolo 295, soltanto quando la previa definizione di un'altra controversia civile, penale o amministrativa pendente davanti a un altro giudice sia imposta da un'espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata e il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di tali presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa (Corte di cassazione, sentenza n. 21396 del 2012 e ordinanza n. 25272 del 2010).

In difetto di una specifica indicazione in tale direzione, non è univoco l'orientamento relativo all'individuazione della competenza dell'organo che deve pronunciare il provvedimento di sospensione.

Si segnalano, in particolare, i seguenti indirizzi:

a) la competenza dovrebbe appartenere al giudice istruttore o al collegio, a seconda che la controversia sia attribuita in sede decisoria all'uno piuttosto che all'altro organo (Luiso, 229); ovvero

b) la competenza dovrebbe essere individuata sulla base di un criterio cronologico, nel senso che il provvedimento sarà pronunciato dal giudice istruttore ovvero dal collegio, a seconda che la causa si trovi nella fase, rispettivamente, istruttoria o decisoria (Trisorio Liuzzi *La sospensione del processo civile di cognizione*, Bari, 1987, 591).

L'articolo 296 del codice di procedura civile regola, invece, la fattispecie della sospensione concordata tra le parti (cosiddetta «sospensione volontaria»).

Il provvedimento di sospensione concordata, essendo di competenza del giudice istruttore, può essere richiesto solo durante la fase istruttoria (Menchini, 54).

Il processo continua nell'udienza fissata, con il provvedimento di sospensione, dall'autorità giudiziaria, ovvero, in difetto, su iniziativa delle parti, che devono procedere alla riassunzione, chiedendo al giudice la fissazione dell'udienza di prosecuzione.

Posto che, secondo la dottrina, la disposizione dell'articolo 297 del codice di procedura civile non assume il ruolo di norma generale in materia di riassunzione del processo sospeso, la relativa istanza di riassunzione della causa sarà il ricorso, nelle ipotesi di cui agli articoli 295 e 296, mentre, in tutti gli altri casi di sospensione, troverà applicazione la disposizione dell'articolo 125 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, che espressamente contempla, alternativamente alla forma del ricorso, quella della comparsa (sul punto, ampiamente, in dottrina Saletti, 301; Trisorio Liuzzi, *La sospensione del processo* cit., 707).

In giurisprudenza, questo profilo è stato anche recentemente preso in esame dalla Corte di legittimità (ordinanza n. 27850 del 2011).

Alla sospensione del giudizio amministrativo si applicano le norme processual-civilistiche illustrate (si confrontino *ex multis* Consiglio di Stato, sezione V, 24 ottobre 2013, n. 5160, e tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II-ter, 22 ottobre 2013, n. 9089).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Si ribadisce che la legge di ratifica del Protocollo n. 16 non incide sulla normativa di cui al numero 2), ma si limita a introdurre una nuova ipotesi di sospensione facoltativa dei processi dinanzi alle più alte giurisdizioni nazionali (articolo 3 del disegno di legge) qualora queste ultime presentino alla CEDU richieste di pareri consultivi su questioni di principio relative all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11, in materia di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze legislative tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Carta costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione», poiché si riferisce a un atto che necessita di autorizzazione legislativa alla ratifica.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga a quella in esame.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si riscontra una giurisprudenza interna e costituzionale in materia, né risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II — CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento normativo è pienamente compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea.

Dal punto di vista della coerenza con la normativa dell'Unione europea, il Protocollo appare in linea con il processo di adesione del diritto dell'Unione alla Convenzione, sulla base del richiamo espresso contenuto nell'articolo 6 del Protocollo n. 8 del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si riscontrano procedure di infrazione in materia.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento risulta compatibile con le politiche internazionali in materia e non è in contrasto con alcun obbligo internazionale.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Al momento non vi sono giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto del Protocollo.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza della CEDU.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.*

Ad oggi il Protocollo è stato firmato da 10 Stati ma non è ancora stato ratificato da alcuno di essi.

PARTE III — ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.

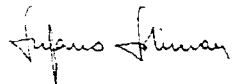
DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 8 del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013 e del Protocollo n. 16 emendante la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

Roma, 6.5.2014

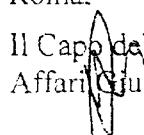
Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli:

a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013;

b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 7 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.

ART. 3.

(Sospensione del processo).

1. La Suprema Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana possono presentare alla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo richieste di parere ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del Pro-

to collo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge.

2. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può disporre che il processo sia sospeso fino alla ricezione del parere consultivo della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA



Protocol No. 15 amending
the Convention for the Protection
of Human Rights
and Fundamental Freedoms

Protocole n° 15 portant amendement
à la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales

Provisional Edition / Edition provisoire



Preamble

The member States of the Council of Europe and the other High Contracting Parties to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as "the Convention"), signatory hereto,

Having regard to the declaration adopted at the High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights, held in Brighton on 19 and 20 April 2012, as well as the declarations adopted at the conferences held in Interlaken on 18 and 19 February 2010 and İzmir on 26 and 27 April 2011;

Having regard to Opinion No. 283 (2013) adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 26 April 2013;

Considering the need to ensure that the European Court of Human Rights (hereinafter referred to as "the Court") can continue to play its pre-eminent role in protecting human rights in Europe,

Have agreed as follows:

Article 1

At the end of the preamble to the Convention, a new recital shall be added, which shall read as follows:

"Affirming that the High Contracting Parties, in accordance with the principle of subsidiarity, have the primary responsibility to secure the rights and freedoms defined in this Convention and the Protocols thereto, and that in doing so they enjoy a margin of appreciation, subject to the supervisory jurisdiction of the European Court of Human Rights established by this Convention,"

Article 2

- 1 In Article 21 of the Convention, a new paragraph 2 shall be inserted, which shall read as follows:

"Candidates shall be less than 65 years of age at the date by which the list of three candidates has been requested by the Parliamentary Assembly, further to Article 22."

- 2 Paragraphs 2 and 3 of Article 21 of the Convention shall become paragraphs 3 and 4 of Article 21 respectively.
- 3 Paragraph 2 of Article 23 of the Convention shall be deleted. Paragraphs 3 and 4 of Article 23 shall become paragraphs 2 and 3 of Article 23 respectively.



Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Hautes Parties contractantes à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »), signataires du présent Protocole,

Vu la Déclaration adoptée lors de la Conférence de haut niveau sur l'avenir de la Cour européenne des Droits de l'Homme, tenue à Brighton les 19 et 20 avril 2012, ainsi que les Déclarations adoptées lors des Conférences tenues à Interlaken les 18 et 19 février 2010 et à Izmir les 26 et 27 avril 2011 ;

Vu l'Avis n° 283 (2013) adopté par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 26 avril 2013 ;

Considérant qu'il est nécessaire de veiller à ce que la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée « la Cour ») continue de jouer son rôle prééminent dans la protection des droits de l'homme en Europe,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

A la fin du préambule de la Convention, un nouveau considérant est ajouté et se lit comme suit :

« Affirmant qu'il incombe au premier chef aux Hautes Parties contractantes, conformément au principe de subsidiarité, de garantir le respect des droits et libertés définis dans la présente Convention et ses protocoles, et que, ce faisant, elles jouissent d'une marge d'appréciation, sous le contrôle de la Cour européenne des Droits de l'Homme instituée par la présente Convention, »

Article 2

- 1 A l'article 21 de la Convention, un nouveau paragraphe 2 est inséré et se lit comme suit :

« Les candidats doivent être âgés de moins de 65 ans à la date à laquelle la liste de trois candidats est attendue par l'Assemblée parlementaire, en vertu de l'article 22. »

- 2 Les paragraphes 2 et 3 de l'article 21 de la Convention deviennent respectivement les paragraphes 3 et 4 de l'article 21.
- 3 Le paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention est supprimé. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 23 deviennent respectivement les paragraphes 2 et 3 de l'article 23.



Article 3

In Article 30 of the Convention, the words "unless one of the parties to the case objects" shall be deleted.

Article 4

In Article 35, paragraph 1 of the Convention, the words "within a period of six months" shall be replaced by the words "within a period of four months".

Article 5

In Article 35, paragraph 3, sub-paragraph b of the Convention, the words "and provided that no case may be rejected on this ground which has not been duly considered by a domestic tribunal" shall be deleted.

Final and transitional provisions**Article 6**

- 1 This Protocol shall be open for signature by the High Contracting Parties to the Convention, which may express their consent to be bound by:
 - a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
 - b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.
- 2 The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 7

This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which all High Contracting Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol, in accordance with the provisions of Article 6.

Article 8

- 1 The amendments introduced by Article 2 of this Protocol shall apply only to candidates on lists submitted to the Parliamentary Assembly by the High Contracting Parties under Article 22 of the Convention after the entry into force of this Protocol.



Article 3

A l'article 30 de la Convention, les mots « à moins que l'une des parties ne s'y oppose » sont supprimés.

Article 4

A l'article 35, paragraphe 1, de la Convention, les mots « dans un délai de six mois » sont remplacés par les mots « dans un délai de quatre mois ».

Article 5

A l'article 35, paragraphe 3, alinéa b, de la Convention, les mots « et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n'a pas été dûment examinée par un tribunal interne » sont supprimés.

Dispositions finales et transitoires**Article 6**

- 1 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Hautes Parties contractantes à la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liées par :
 - a la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
 - b la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- 2 Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 7

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Hautes Parties contractantes à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 6.

Article 8

- 1 Les amendements introduits par l'article 2 du présent Protocole s'appliquent uniquement aux candidats figurant sur les listes soumises à l'Assemblée parlementaire par les Hautes Parties contractantes, en vertu de l'article 22 de la Convention, après l'entrée en vigueur du présent Protocole.



- 2 The amendment introduced by Article 3 of this Protocol shall not apply to any pending case in which one of the parties has objected, prior to the date of entry into force of this Protocol, to a proposal by a Chamber of the Court to relinquish jurisdiction in favour of the Grand Chamber.
- 3 Article 4 of this Protocol shall enter into force following the expiration of a period of six months after the date of entry into force of this Protocol. Article 4 of this Protocol shall not apply to applications in respect of which the final decision within the meaning of Article 35, paragraph 1 of the Convention was taken prior to the date of entry into force of Article 4 of this Protocol.
- 4 All other provisions of this Protocol shall apply from its date of entry into force, in accordance with the provisions of Article 7.

Article 9

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe and the other High Contracting Parties to the Convention of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
- c the date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 7; and
- d any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this [24th] day of [June 2013], in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe and to the other High Contracting Parties to the Convention.



- 2 L'amendement introduit par l'article 3 du présent Protocole ne s'applique pas aux affaires pendantes dans lesquelles l'une des parties s'est opposée, avant l'entrée en vigueur du présent Protocole, à une proposition d'une chambre de la Cour de se dessaisir au profit de la Grande Chambre.
- 3 L'article 4 du présent Protocole entrera en vigueur à l'expiration d'une période de six mois après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. L'article 4 du présent Protocole ne s'applique pas aux requêtes au regard desquelles la décision définitive au sens de l'article 35, paragraphe 1, de la Convention a été prise avant la date d'entrée en vigueur de l'article 4 du présent Protocole.
- 4 Toutes les autres dispositions du présent Protocole s'appliquent à la date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 7.

Article 9

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et aux autres Hautes Parties contractantes à la Convention :

- a toute signature;
- b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
- c la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l'article 7; et
- d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le [24 juin 2013], en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et aux autres Hautes Parties contractantes à la Convention.





CONFERMA CONFORME
il documento
ricompreso di
7 pagine -

F. Cantarini



TRADUZIONE NON UFFICIALE

*Serie dei trattati del Consiglio d'Europa — n. 213*

Protocollo n. 15 recante emendamento
alla Convenzione per la salvaguardia
dei Diritti dell'Uomo
e delle Libertà fondamentali

Strasburgo, 24.VI.2013

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa, Rita Pucci. Revisione a cura della dott.ssa Martina Scantamburlo.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.



Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e le altre Alte Parti contraenti della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»), firmatari del presente Protocollo,

Vista la Dichiarazione adottata in occasione della Conferenza di alto livello sul futuro della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, tenutasi a Brighton il 19 e il 20 aprile 2012, nonché le Dichiarazioni adottate durante le Conferenze tenutesi a Interlaken il 18 e il 19 febbraio 2010 e a İzmir il 26 e il 27 aprile 2011;

Visto il Parere n. 283 (2013) adottato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 26 aprile 2013;

Considerato che è necessario fare in modo che la Corte europea dei Diritti dell'Uomo (qui di seguito denominata «la Corte») continui a svolgere il suo ruolo preminente nella tutela dei diritti dell'uomo in Europa,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Alla fine del preambolo della Convenzione è aggiunto un nuovo considerando così redatto:

«Affermando che spetta in primo luogo alle Alte Parti contraenti, conformemente al principio di sussidiarietà, garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella presente Convenzione e nei suoi protocolli e che, nel fare ciò, esse godono di un margine di apprezzamento, sotto il controllo della Corte europea dei Diritti dell'Uomo istituita dalla presente Convenzione,»

Articolo 2

- 1 All'articolo 21 della Convenzione è inserito un nuovo paragrafo 2 così redatto:

«I candidati devono avere meno di 65 anni di età alla data in cui la lista di tre candidati deve pervenire all'Assemblea parlamentare in virtù dell'articolo 22.»

- 2 I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 21 della Convenzione diventano rispettivamente i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 21.
- 3 Il paragrafo 2 dell'articolo 23 della Convenzione è soppresso. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 23 diventano rispettivamente i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 23.



Articolo 3

All'articolo 30 della Convenzione, le parole «a meno che una delle parti non vi si opponga» sono soppresse.

Articolo 4

All'articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione, le parole «entro un periodo di sei mesi» sono sostituite dalle parole «entro un periodo di quattro mesi».

Articolo 5

All'articolo 35, paragrafo 3, comma b, della Convenzione, le parole «e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno» sono soppresse.

Disposizioni finali e transitorie**Articolo 6**

- 1 Il presente Protocollo è aperto alla firma delle Alte Parti contraenti della Convenzione, le quali possono esprimere il loro consenso ad essere vincolate da:
 - a la firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o
 - b la firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
- 2 Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 7

Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui tutte le Alte Parti contraenti della Convenzione avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.

Articolo 8

- 1 Gli emendamenti introdotti dall'articolo 2 del presente Protocollo si applicano unicamente ai candidati presenti nelle liste sottoposte all'Assemblea parlamentare dalle Alte Parti contraenti, in virtù dell'articolo 22 della Convenzione, dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.
- 2 L'emendamento introdotto dall'articolo 3 del presente Protocollo non si applica alle cause pendenti in cui una delle parti si sia opposta, prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo, alla proposta di una camera della Corte di dichiararsi incompetente a favore della Grande Camera.
- 3 L'articolo 4 del presente Protocollo entrerà in vigore alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo. L'articolo 4 del presente Protocollo non si applica ai ricorsi in merito ai quali la decisione definitiva ai sensi dell'articolo 35,



paragrafo 1, della Convenzione sia stata presa prima della data di entrata in vigore dell'articolo 4 del presente Protocollo.

- 4 Tutte le altre disposizioni del presente Protocollo si applicano alla data della sua entrata in vigore, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 9

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione:

- a ogni firma;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c la data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all'articolo 7; e
- d ogni atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione.



PROTOCOL NO. 16
TO THE CONVENTION FOR THE PROTECTION
OF HUMAN RIGHTS
AND FUNDAMENTAL FREEDOMS

PROTOCOLE N° 16
À LA CONVENTION DE SAUVEGARDE
DES DROITS DE L'HOMME
ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES



Preamble

The member States of the Council of Europe and other High Contracting Parties to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as "the Convention"), signatories hereto,

Having regard to the provisions of the Convention and, in particular, Article 19 establishing the European Court of Human Rights (hereinafter referred to as "the Court");

Considering that the extension of the Court's competence to give advisory opinions will further enhance the interaction between the Court and national authorities and thereby reinforce implementation of the Convention, in accordance with the principle of subsidiarity;

Having regard to Opinion No. 285 (2013) adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 28 June 2013,

Have agreed as follows:

Article 1

- 1 Highest courts and tribunals of a High Contracting Party, as specified in accordance with Article 10, may request the Court to give advisory opinions on questions of principle relating to the interpretation or application of the rights and freedoms defined in the Convention or the protocols thereto.
- 2 The requesting court or tribunal may seek an advisory opinion only in the context of a case pending before it.
- 3 The requesting court or tribunal shall give reasons for its request and shall provide the relevant legal and factual background of the pending case.

Article 2

- 1 A panel of five judges of the Grand Chamber shall decide whether to accept the request for an advisory opinion, having regard to Article 1. The panel shall give reasons for any refusal to accept the request.
- 2 If the panel accepts the request, the Grand Chamber shall deliver the advisory opinion.
- 3 The panel and the Grand Chamber, as referred to in the preceding paragraphs, shall include *ex officio* the judge elected in respect of the High Contracting Party to which the requesting court or tribunal pertains. If there is none or if that judge is unable to sit, a person chosen by the President of the Court from a list submitted in advance by that Party shall sit in the capacity of judge.



Préambule

Les États membres du Conseil de l'Europe et les autres Hautes Parties contractantes à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »), signataires du présent Protocole,

Vu les dispositions de la Convention, notamment l'article 19 établissant la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après dénommée « la Cour »);

Considérant que l'extension de la compétence de la Cour pour donner des avis consultatifs renforcera l'interaction entre la Cour et les autorités nationales, et consolidera ainsi la mise en œuvre de la Convention, conformément au principe de subsidiarité ;

Vu l'Avis n° 285 (2013) adopté par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 28 juin 2013,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

- 1 Les plus hautes juridictions d'une Haute Partie contractante, telles que désignées conformément à l'article 10, peuvent adresser à la Cour des demandes d'avis consultatifs sur des questions de principe relatives à l'interprétation ou à l'application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles.
- 2 La juridiction qui procède à la demande ne peut solliciter un avis consultatif que dans le cadre d'une affaire pendante devant elle
- 3 La juridiction qui procède à la demande motive sa demande d'avis et produit les éléments pertinents du contexte juridique et factuel de l'affaire pendante.

Article 2

- 1 Un collège de cinq juges de la Grande Chambre se prononce sur l'acceptation de la demande d'avis consultatif au regard de l'article 1. Tout refus du collège d'accepter la demande est motivé
- 2 Lorsque le collège accepte la demande, la Grande Chambre rend un avis consultatif.
- 3 Le collège et la Grande Chambre, visés aux paragraphes précédents, comprennent de plein droit le juge élu au titre de la Haute Partie contractante dont relève la juridiction qui a procédé à la demande. En cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le Président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge.



Article 3

The Council of Europe Commissioner for Human Rights and the High Contracting Party to which the requesting court or tribunal pertains shall have the right to submit written comments and take part in any hearing. The President of the Court may, in the interest of the proper administration of justice, invite any other High Contracting Party or person also to submit written comments or take part in any hearing.

Article 4

- 1 Reasons shall be given for advisory opinions.
- 2 If the advisory opinion does not represent, in whole or in part, the unanimous opinion of the judges, any judge shall be entitled to deliver a separate opinion.
- 3 Advisory opinions shall be communicated to the requesting court or tribunal and to the High Contracting Party to which that court or tribunal pertains.
- 4 Advisory opinions shall be published.

Article 5

Advisory opinions shall not be binding.

Article 6

As between the High Contracting Parties the provisions of Articles 1 to 5 of this Protocol shall be regarded as additional articles to the Convention, and all the provisions of the Convention shall apply accordingly.

Article 7

- 1 This Protocol shall be open for signature by the High Contracting Parties to the Convention, which may express their consent to be bound by:
 - a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
 - b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.
- 2 The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 8

- 1 This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which ten High Contracting Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 7.
- 2 In respect of any High Contracting Party to the Convention which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the expression of its consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 7.



Article 3

Le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe et la Haute Partie contractante dont relève la juridiction qui a procédé à la demande ont le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences. Le Président de la Cour peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, inviter toute autre Haute Partie contractante ou personne à présenter également des observations écrites ou à prendre part aux audiences.

Article 4

- 1 Les avis consultatifs sont motivés.
- 2 Si l'avis consultatif n'exprime pas, en tout ou en partie, l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.
- 3 Les avis consultatifs sont transmis à la juridiction qui a procédé à la demande et à la Haute Partie contractante dont cette juridiction relève.
- 4 Les avis consultatifs sont publiés.

Article 5

Les avis consultatifs ne sont pas contraignants.

Article 6

Les Hautes Parties contractantes considèrent les articles 1 à 5 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention, et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.

Article 7

- 1 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Hautes Parties contractantes à la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liées par:
 - a la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
 - b la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- 2 Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 8

- 1 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle dix Hautes Parties contractantes à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 7.
- 2 Pour toute Haute Partie contractante à la Convention qui exprimera ultérieurement son consentement à être liée par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de l'expression de son consentement à être liée par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 7.



Article 9

No reservation may be made under Article 57 of the Convention in respect of the provisions of this Protocol.

Article 10

Each High Contracting Party to the Convention shall, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, by means of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, indicate the courts or tribunals that it designates for the purposes of Article 1, paragraph 1, of this Protocol. This declaration may be modified at any later date and in the same manner.

Article 11

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe and the other High Contracting Parties to the Convention of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
- c any date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 8;
- d any declaration made in accordance with Article 10; and
- e any other act, notification or communication relating to this Protocol.



Article 9

Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 57 de la Convention.

Article 10

Chaque Haute Partie contractante à la Convention indique, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, quelles juridictions elle désigne aux fins de l'article 1, paragraphe 1, du présent Protocole. Cette déclaration peut être modifiée à tout moment de la même manière.

Article 11

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et aux autres Hautes Parties contractantes à la Convention :

- a) toute signature ;
- b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
- c) toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'article 8 ;
- d) toute déclaration faite en vertu de l'article 10 ; et
- e) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.



XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 2nd day of October 2013, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe and to the other High Contracting Parties to the Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 2 octobre 2013, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et aux autres Hautes Parties contractantes à la Convention.

Certified a true copy of the sole original document, in English and in French, deposited in the archives of the Council of Europe.

Copie certifiée conforme à l'exemplaire original unique en langues française et anglaise, déposé dans les archives du Conseil de l'Europe

Strasbourg,

The Director of Legal Advice
and Public International Law
of the Council of Europe,

Le Directeur du Conseil Juridique et
du Droit International Public
du Conseil de l'Europe,

Polakiewicz

Jörg POLAKIEWICZ



TRADUZIONE NON UFFICIALE

*Protocollo n. 16 alla Convenzione
per la salvaguardia dei Diritti
dell'Uomo e delle Libertà
fondamentali
[Strasburgo, 2.X.2013]*

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e le altre Alte Parti contraenti della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata «la Convenzione»), firmatari del presente Protocollo,

Viste le disposizioni della Convenzione, in particolare l'articolo 19 che istituisce la Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito denominata «la Corte»);

Considerato che l'estensione della competenza della Corte a emettere pareri consultivi permetterà alla Corte di interagire maggiormente con le autorità nazionali consolidando in tal modo l'attuazione della Convenzione, conformemente al principio di sussidiarietà;

Visto il Parere n. 285 (2013) adottato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 28 giugno 2013,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1 Le più alte giurisdizioni di un'Alta Parte contraente, designate conformemente all'articolo 10, possono presentare alla Corte delle richieste di pareri consultivi su questioni di principio relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli.

2 La giurisdizione che presenta la domanda può chiedere un parere consultivo solo nell'ambito di una causa pendente dinanzi ad essa.

3 La giurisdizione che presenta la domanda deve motivare la richiesta di parere e produrre gli elementi pertinenti inerenti al contesto giuridico e fattuale della causa **pendente**.



Articolo 2

1 Un collegio di cinque giudici della Grande Camera decide se accogliere la richiesta di parere consultivo rispetto all'articolo 1. Il rigetto della domanda dovrà essere motivato.

2 Quando il collegio accoglie la richiesta, la Grande Camera emette un parere consultivo.

3 Il collegio e la Grande Camera, indicati ai paragrafi precedenti, comprendono di pieno diritto il giudice eletto per l'Alta Parte contraente cui appartiene l'autorità giudiziaria che ha richiesto il parere. Se tale giudice è assente o non è in grado di partecipare alla riunione, una persona scelta dal Presidente della Corte da una lista previamente sottoposta a tal Parte sarà presente in qualità di giudice.

Articolo 3

Il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa e l'Alta Parte contraente cui appartiene l'autorità giudiziaria che ha richiesto il parere hanno il diritto di presentare osservazioni per iscritto e di prendere parte alle udienze. Il Presidente della Corte può, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, invitare anche altre Alte Parti contraenti o persone a presentare osservazioni per iscritto o a prendere parte alle udienze.

Articolo 4

1 I pareri consultivi sono motivati.

2 Se il parere consultivo non esprime, in tutto o in parte, l'opinione unanime dei giudici, ciascuno dei giudici ha il diritto di allegare allo stesso la propria opinione separata.

3 I pareri consultivi sono trasmessi all'autorità giudiziaria che li ha richiesti e all'Alta Parte contraente cui appartiene tale autorità.

4 I pareri consultivi sono pubblicati.

Articolo 5

I pareri consultivi non sono vincolanti.

Articolo 6

Le Alte Parti contraenti considerano gli articoli 1-5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.



Articolo 7

1 Il presente Protocollo è aperto alla firma delle Alte Parti contraenti della Convenzione, le quali possono esprimere il loro consenso ad essere vincolate da:

- a la firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o
- b la firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2 Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 8

1 Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Alte Parti contraenti della Convenzione avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.

2 Per le Alte Parti contraenti alla Convenzione che esprimeranno successivamente il proprio consenso a essere vincolate dal presente Protocollo, quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui hanno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 9

Non sono ammesse riserve alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.

Articolo 10

Ciascuna Alta Parte contraente della Convenzione indica, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, quali autorità giudiziarie nomina ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1, del presente Protocollo. Tale dichiarazione può essere modificata in qualsiasi momento nello stesso modo.



Articolo 11

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione:

- a ogni firma;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c la data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all'articolo 8;
- d ogni dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 10; e
- e ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a [Strasburgo], il [2 ottobre 2013], in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione.



PAGINA BIANCA

€ 4,00



17PDL0028150